

Ruolo, vigilanza, formazione del preposto.

Autore: Renata Borgato
Psicologa del lavoro

La frase latina “Desinit in piscem”, comunemente usata a proposito di cosa che risulti comunque inferiore alle intenzioni o a quanto prometteva in principio sembra ben attagliarsi alla Legge 215 che già il 17 dicembre 2021 introdusse modifiche al decreto legislativo n. 81/2008.

Essa, lungi da introdurre concreti e applicabili elementi di miglioramento in materia di salute e sicurezza, lascia a tuttora insoluti una serie di nodi problematici da lei stessa introdotti e, al contrario, proprio per l'immediata entrata in vigore di alcune disposizioni, apre il terreno a non poche criticità interpretative.

Come noto, i due aspetti più rilevanti presenti nella legge, che aveva recepito il decreto legge 21 ottobre n. 146, riguardano la formazione in materia di sicurezza del Datore di Lavoro e alcuni elementi di particolare interesse relativi alla figura del preposto.

L'obbligo generalizzato di formazione per il Datore di Lavoro potrebbe introdurre un elemento di discontinuità con l'attuale apparato legislativo che lo riserva solo a coloro che rivestono ruoli specifici in materia di salute e sicurezza e contribuire alla diffusione di una solida cultura della sicurezza.

Riflettere non tanto sugli obblighi specifici in materia di salute e sicurezza quanto far emergere le opportunità che operare, rispettando le norme di sicurezza, materiale e immateriale, l'etica e la sostenibilità, potrebbe costituire il vero volano di rilancio dello sviluppo.

E sarebbe un'opportunità per diffondere questi valori che attualmente sono prevalentemente patrimonio culturale delle imprese più strutturate e di successo anche a realtà di minori dimensioni.

Per produrre questo effetto, la formazione, però, dovrebbe essere impostata con una logica di effettività e non configurata come una “obbligazione di mezzi” e obbligare quindi il datore di lavoro semplicemente a seguire particolari corsi, ma come un'obbligazione di risultato, laddove quest'ultimo è rappresentato dalla effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti ad opera dei destinatari della formazione.

Ottima prescrizione, dunque.

Peccato che l'obbligo formativo sia rimandato a modalità e decorrenza che avrebbero dovuto essere stabilite dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione, da emanarsi entro il **30 giugno 2022**. E che a febbraio 2023 nulla si sia mosso.

L'altro tema che, al momento dell'emissione, ha fatto molto discutere e prevedere rilevanti effetti, è quello riguardante le modificazioni di attribuzioni e formazione dei preposti.

La legge 215 stabilisce infatti obblighi del preposto non molto diversi da quelli che già competevano a lui.

Egli è tenuto a:

- Intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- Interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- Se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Quanto di totalmente nuovo la legge aggiunge è l'obbligo penalmente sanzionato, per il datore di lavoro, di individuare formalmente il Preposto, anche se non sono neppure a oggi individuate inequivocabilmente quali attività non abbiano la necessità di una individuazione.

Altra novità contenuta nella legge è rappresentata dalla *possibilità* di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, in relazione all'aumento di responsabilità che verterà su questo dipendente.

Si tratta di una possibilità e non di un obbligo, affidata alla contrattazione e agli accordi collettivi di lavoro e da prevedere in considerazione della struttura organizzativa.

Pleonastico appare poi quello che è presentato come **nuovo compito per i preposti, quello di interrompere, se necessario, l'attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.**

Ma anche secondo la precedente normativa "in caso di pericolo immediato (il preposto) doveva interrompere le lavorazioni".

Il fatto che la legge renda questo obbligo immediatamente operativo senza ulteriori specifici strumenti fa emergere l'inquietante interrogativo delle possibili conseguenze derivanti da una errata sopravvalutazione del pericolo grave e immediato da parte di un preposto non adeguatamente attrezzato.

O forse a fugare ogni preoccupazione può bastare la prescrizione che il preposto “non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”?

Infine, la legge 215 prescrive che in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente in presenza o videoconferenza. Inoltre, l’aggiornamento formativo sarà biennale e non più quinquennale.

Certamente una formazione più frequente costituisce un aspetto positivo. E certo lo sarebbe di più se fosse preceduto da una revisione critica delle modalità di formazione e soprattutto dei contenuti della stessa.

Rivedere i programmi e i metodi potrebbe essere un’occasione per migliorare la strumentazione tecnica e non tecnica di questa figura che, per funzione e posizione, può fare veramente la differenza. In caso abbia gli strumenti per farlo. Cosa che allo stato attuale è ben lungi dall’essere.

Concludiamo queste considerazioni con quella che consideriamo essere la più pericolosa implicazione della legge, che si limiterebbe a essere tutto sommato poco incisiva e anodina, il vero pericolo che contiene. Per tornare al latino “in cauda venenum”.

Uno degli aspetti più qualificanti e innovativi introdotti del decreto 626/94 era l’obbligo di ciascun lavoratore di tutelare la propria e l’altrui sicurezza. Introduceva quindi un protagonismo individuale e collettivo di ciascun soggetto presente in azienda e apriva a un’azione sistemica e coordinata.

Il nuovo testo evidenzia, invece, seppur con varie carenze, nelle lettere d-ter) e d-quinquies), l’intento di ampliare e dettagliare l’attività dei preposti relativamente agli obblighi di vigilanza e la relativa formazione.

Accentuare il suo obbligo di controllo e rafforzare la sua azione di vigilanza attenua questo protagonismo diffuso e stravolge l’evoluzione presente sia nella normativa comunitaria che nella giurisprudenza e che è orientato verso la **progressiva responsabilizzazione del lavoratore**, collocata in un sistema della sicurezza incentrato sulla collaborazione.

Sembra, dunque, che il legislatore ritenga insufficiente o inadeguato il modello comportamentale e, quindi, rafforzi lo strumento fondato sul controllo.

La formalizzazione del ruolo del preposto rischia, inoltre, di introdurre un modello di vigilanza fondato su di una sua presenza costante e puntuale, continua ed assidua in ciascun luogo di lavoro,

il che comporterebbe il rischio di una eccessiva responsabilizzazione del preposto e di un impatto negativo sulla attuale logica del sistema organizzativo.

Copyright © 2023 RSPPITALIA